

COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

Interventi sul Territorio e Qualità Urbana

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 14 DEL 29/02/2014

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente - scheda norma 6-t5 nella frazione di Gabbro. Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in applicazione della Direttiva 42/2001/CE disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l'art. 6 del D. Lgs. sopra citato definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS;
- l'art. 12 del citato D. Lgs. definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";
- la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e ss.mm.ii. contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza", in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs., adegua il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- l'art. 5, della suddetta legge regionale definisce l'ambito di applicazione delle procedure di VAS;
- l'art. 22 della sopra citata legge regionale definisce la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5, comma 3 punto a) della Legge Regionale Toscana n. 10/10 la variante al RU di cui trattasi risulta soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto che il Comune di Rosignano M.mo con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 ha nominato quale Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica l'ing. Andrea Immorali dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana, ai sensi dell'art. 12 della LRT n. 10/2010;

Considerato, altresì, che con la deliberazione sopra citata si dava atto che l'autorità competente ... potrà avvalersi sia del supporto della Commissione del paesaggio sia di idonee professionalità interne all'Ente;

Visto il proprio decreto n. 196 del 18/11/2013 col quale il sottoscritto, in qualità di Autorità Competente, ha avviato il procedimento di cui trattasi individuando quali soggetti competenti a cui richiede il parere:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Ufficio tecnico del genio civile
- ARPAT
- Azienda Sanitaria n. 6
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

Dato atto che in data 19/11/2013 con nota prot. n. 49715 del 20/11/2013, trasmessa via pec, il responsabile del procedimento aveva trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti sopra citati il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione e quindi entro il 20/12/2013.

Considerato che, a seguito della richiesta sopra citata, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina", pervenuto il 28/11/2013, prot. n. 51132;
- ARPAT, pervenuto il 03/12/2013, prot. n. 51574;
- Ufficio tecnico del genio civile di Livorno, pervenuto il 11/12/2013, prot. n. 52936

I pareri sopra citati non evidenziano la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi.

Dato atto che i pareri sopra citati non evidenziano la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi;

Dato atto, altresì che in data 27.01.2014 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato il dott. Leonardo Garro quale responsabile dell'ufficio ambiente, i componenti della commissione del paesaggio oltre naturalmente al responsabile del procedimento.

Considerato che i partecipanti alla riunione, esaminato il documento preliminare e visto i pareri pervenuti, hanno ritenuto che la variante al R.U. scheda norma 6-t5 nella frazione di Gabbro non abbia impatti significativi sull'ambiente e propongono all'Autorità competente di non assoggettarla a VAS alle seguenti condizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
2. qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Vista la relazione conclusiva alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposta dall'u.o. pianificazione, che si allega al presente atto;

DECRETA

1. Di fare proprie le conclusioni espresse dalla commissione del paesaggio e dall'ufficio ambiente di questo Ente;
2. Di fare proprie le conclusioni esplicitate nella relazione conclusiva redatta dall'u.o. pianificazione e qui allegata;
3. Di escludere, per le motivazioni esplicitate nel dispositivo del presente atto e sulla base dei pareri pervenuti, la variante al R.U. di cui trattasi dalla necessità del procedimento di VAS alle seguenti condizioni:
 - Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
 - qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

L'Autorità competente
Ing. Andrea Immorali

Unità operativa pianificazione

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente - scheda norma 6-t5
nella frazione di Gabbro

RELAZIONE CONCLUSIVA

Sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica
ai sensi dell'art. 22, della L.R. n. 10/2010

Premessa

La presente relazione è finalizzata alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22, della L.R. 10/2010 della variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano M.mo - scheda norma 6-t13.

La VAS, valutazione ambientale strategica, prevista dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.6.2001 è stata recepita dallo Stato italiano con la parte seconda del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La Regione Toscana ha recepito la norma europea dapprima con le disposizioni del titolo II, capo I della L.R. n. 1/2005 e poi con la LR 10/2010 "Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione d'incidenza".

La procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" è svolta, a livello nazionale secondo le modalità definite dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di cui all'art. 22, della L.R. n. 10/2010 sulla base di documento preliminare che illustra la variante e contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa.

Sia la disciplina nazionale che quella regionale individua nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica di assoggettabilità. Nel caso in questione con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 quale Autorità Competente è stato nominato il dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana ing. Andrea Immorali.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante ha la finalità di:

- A: diversificare la distribuzione delle aree pubbliche e private;
- B: non allargare la viabilità vicinale dei Mulini di Nibbiaia;
- C: modificare la perimetrazione del comparto in quanto alcune proprietà non hanno intenzione di aderire al sottoscrizione del piano attuativo e diminuendo in tal modo la superficie del comparto dagli attuali mq 10.512 previsti dalla scheda norma ai proposti mq 9.982;
- D: diminuire la superficie da destinare a standard non destinando il 40% dell'area a spazi pubblici come previsto dall'attuale scheda norma, ma destinando a verde pubblico mq 2.353 ed a parcheggio pubblico mq 650. Tale superficie di totali mq 3.003 corrisponde a circa il 30% della nuova area di comparto prevista dai richiedenti.

Con decreto n. 196 del 18/11/2013 l'autorità competente ha avviato il procedimento di cui trattasi ed ha individuato quali soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Ufficio tecnico del genio civile,
- ARPAT
- Azienda Sanitaria n. 6
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

In data 19/11/2013 con nota prot. n. 49715 del 20/11/2013, trasmessa via pec, il responsabile del procedimento aveva trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti sopra citati il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione e quindi entro il 20/12/2013.

PARERI PERVENUTI

I pareri pervenuti sono stati i seguenti:

- Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina", pervenuto il 28/11/2013, prot. n. 51132;
- ARPAT, pervenuto il 03/12/2013, prot. n. 51574;
- Ufficio tecnico del genio civile di Livorno, pervenuto il 11/12/2013, prot. n. 52936

I pareri sopra citati non evidenziano la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi.

Considerato che in data 27.01.2014 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio, il responsabile dell'ufficio ambiente oltre naturalmente al responsabile del procedimento.

I partecipanti alla riunione, esaminato il documento preliminare e visto i pareri pervenuti, ritengono che la variante al R.U scheda norma 6-t5 nella frazione di Gabbro non abbia impatti significativi sull'ambiente e propongono all'Autorità competente di non assoggettarla a VAS alle seguenti condizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
2. qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

CONCLUSIONI

Come illustrato nel documento preliminare e visti i pareri pervenuti, si propone all'Autorità competente di non assoggettare la variante parziale al Regolamento Urbanistico – scheda norma 6-t5 nella frazione di Gabbro alle seguenti condizioni:

- Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
- qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Rosignano Marittimo li, 28.01.2014

Il Responsabile del procedimento
Arch. Maria Libera Silvestri